

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

DIREZIONE GENERALE - MERCATO FONOVIDEO

RACCOMANDATA A.R.

AREA UTILIZZAZIONI
COPIA PRIVATA
Prot. n. UT/677/10

Roma, 02 Agosto 2010

Allegati:

Spett.Le.
C.N.A. Comunicazione e Terziario Avanzato
Via G.A. Guattani n. 13
00161 - ROMA

c.a. Dott. Ettore Cenciarelli

Oggetto: **Compensi per "copia privata" ex art. 71-septies della L. 633/41 -**

Egregi Dott Cenciarelli,

Vorrei innanzitutto scusarmi per il ritardo con il quale rispondo alla Sua nota dovuto in parte alla necessità di attendere il realizzarsi di alcune attività volte a fornire soluzioni operative per le imprese da Lei rappresentate.

Seguendo la chiara esposizione che ha voluto dare alla Sua missiva cercherò di rispondere ai vari punti da lei evidenziati.

- 1) Business Use. La SIAE già in vigore delle tariffe di compenso per copia privata stabilite nell'art. 39 del D.lvo 68/2003 si è attivata con le Associazioni di Categoria dei soggetti chiamati all'applicazione e pagamento del compenso, per definire le modalità di esclusione dall'onere di copia privata per chi utilizzava i prodotti per uso professionale. Le modalità sono state disciplinate in un accordo sottoscritto il 27 novembre 2003. Ad oggi, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4 dell'Allegato Tecnico al D.M. 30.12.2009 che estende l'efficacia delle precedenti pattuizioni fino all'adozione di nuovi protocolli applicativi, rimangono in vigore le modalità di esclusione soggettiva a suo tempo già previste per i supporti vergini cd e dvd. Come accennavo in premessa, abbiamo apportato delle modifiche formali ai modelli grazie alle quali è oggi possibile chiedere alla SIAE il rimborso per tutti i prodotti elencati nel Decreto acquistati e utilizzati per uso professionale.

Circa la sua affermazione relativa al doppio pagamento in caso di download di opere protette su un prodotto che ha assolto il compenso di copia privata, non posso che rimandarla alla Relazione Illustrativa al D.M. 30.12.2009 emanata dall'Ufficio Legislativo del Mibac. La circostanza da Lei illustrata è stata oggetto di valutazione da parte del Ministero e la tariffa prevista già tiene conto di tale utilizzo. Da parte nostra posso solo aggiungere che non si tratta di un doppio pagamento relativo allo stesso diritto ma di differenti remunerazioni afferenti due distinte utilizzazioni. Per il download infatti si corrisponde il compenso per il diritto esclusivo di registrazione dell'opera acquistata, mentre il compenso di copia privata va a remunerare la possibilità consentita dalla legge alla persona fisica di poter realizzare ulteriori copie di quell'opera o di altre in suo legittimo possesso. La copia privata è applicata ai prodotti astrattamente idonei alla registrazione di opere protette. La questione assume particolare rilevanza se si considera che l'Hard Disk (prodotto da Lei citato) è un supporto dotato di un' ampia memoria riutilizzabile per mezzo della cancellazione dei dati precedentemente salvati. Possiamo quindi

affermare che il prodotto per il quale si corrisponde il compenso non ha una utilità che si esaurisce con il semplice download dell'opera ma può essere riutilizzato un numero indefinito di volte per la memorizzazione di contenuti sempre diversi, realizzando così a pieno l'astratta idoneità a riprodurre per uso personale opere dell'ingegno che è alla base dell'istituto della copia privata.

In ultimo, per quanto riguarda le copisterie e le memorie contenute nelle stampanti o fotocopiatrici, queste non sono da includere nel novero dei prodotti per i quali è richiesto il pagamento del compenso in questione stante la loro inidoneità alla riproduzione di fonogrammi e videogrammi.

- 2) **Responsabilità Solidale.** La responsabilità solidale del distributore è imposta dalla Legge (art. 71 septies L. 633/41 terzo comma) ed è presente nella maggior parte delle legislazioni degli altri paesi europei che, parimenti all'Italia, hanno stabilito, attraverso la normativa di "copia privata", un'eccezione ai diritti esclusivi spettanti agli aventi diritto. La responsabilità solidale in questa materia è in vigore da almeno 7 anni e, per l'esperienza maturata nel settore, non ha mai dato origine a particolari problemi per le piccole imprese di distribuzione. Ci auguriamo che anche con le nuove disposizioni contenute nel D.M. 31.12.2009 non vi siano danni per chi opera in buona fede. Stesso discorso può essere fatto per i soggetti che, in qualità di importatori, si trovano a dover adempiere direttamente agli obblighi derivanti dalla normativa. La SIAE ha cercato di rendere agevole le modalità di dichiarazione e versamento dei compensi che, come avrà sicuramente notato, non prevedono gravose formalità per la presentazione e il pagamento.
- 3) **Invenduti.** Il meccanismo imposto dalla normativa prevede un pagamento a carico del fabbricante e/o importatore. Anche qui la normativa italiana è perfettamente in linea con le scelte effettuate dagli altri legislatori europei. La scelta di esigere il compenso a monte della catena distributiva comporta, inevitabilmente, l'effetto da Lei descritto. D'altro canto l'intero costo del prodotto è sopportato dall'esercente indipendentemente dalla buona riuscita della vendita. Naturalmente, in caso di invenduto con conseguente resa della merce in giacenza, il distributore ha diritto all'accredito dell'intero importo corrisposto al suo fornitore.
- 4) **Evasione.** Va chiarito innanzitutto che il problema evidenziato in questo punto ha dei risvolti che vanno oltre il problema di copia privata. L'evasione è una questione delicata che coinvolge vari aspetti fra i quali le imposte dirette ed indirette, gli oneri contributivi ecc. Riteniamo che la previsione esplicita contenuta nel D.M. 30.12.2009, che prevede l'obbligo del pagamento del compenso anche per le transazioni *on-line* dall'estero, possa in qualche modo aiutare a fare chiarezza. Naturalmente la SIAE intende porre in essere tutta una serie di interventi, anche avvalendosi degli Organi dello Stato preposti alla lotta all'evasione, per porre un freno a comportamenti elusivi che danneggiano in primo luogo gli operatori corretti.
- 5) **Fatturazione.** Come già indicato in precedenza, il Decreto 30.12.2009 ha solamente modificato delle tariffe già esistenti ed ampliato il novero dei prodotti includendone alcuni utilizzati dai privati per la riproduzione di fonogrammi e videogrammi, ma l'impianto normativo stabilito dal D. Lvo 68/2003 è rimasto inalterato. Ebbene, anche all'indomani dell'entrata in vigore della citata norma (29 aprile 2003) si era posto il problema della fatturazione e della evidenziazione dei compensi in fattura. Pur non essendoci una precisa norma che imponesse l'indicazione separata del compenso, abbiamo assistito ad un comportamento spontaneo delle imprese coinvolte. La SIAE può solo plaudire a tutte le iniziative che siano nella direzione di massima trasparenza per gli operatori ed i consumatori e che permettano un

immediato riscontro dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa in vigore. Siamo perfettamente a conoscenza che la realtà distributiva italiana è particolarmente complessa anche se dobbiamo registrare che, almeno per i nuovi prodotti informatici per i quali il Decreto ha stabilito i compensi, il mercato sia caratterizzato da pochi soggetti che provvedono alla distribuzione dei prodotti. Alcuni di essi, già distributori di prodotti per i quali era previsto un compenso (ad esempio cd e dvd), si sono attivati per modificare le proprie modalità di fatturazione.

Ribadendo l'eccezionalità del ritardo nella risposta dovuto esclusivamente alla prima fase di avvio delle procedure, mi preme ringraziarla per i quesiti da Lei posti. Confido inoltre che possa realizzarsi una fattiva collaborazione che, nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali, conduca a una migliore e più agevole applicazione delle disposizioni di legge a tutto vantaggio degli aventi diritto e delle imprese da Lei rappresentate.

Cordiali saluti.

UFFICIO COPIA PRIVATA
Il Responsabile
Roberta Luise

